

Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale.

Art. 9

(Fondo per il servizio civile regionale)

1. È istituito il fondo per il servizio civile regionale nel quale confluiscono:

- a)** la quota di risorse del fondo nazionale per il servizio civile attribuita alla Regione per lo svolgimento di funzioni in materia di servizio civile;
- b)** la specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio della Regione a favore del fondo;
- c)** gli appositi stanziamenti messi a disposizione da altri enti pubblici e fondazioni bancarie;
- d)** le donazioni di soggetti pubblici e privati.

2. Le risorse previste dal comma 1, lettere c) e d), possono essere vincolate da parte del conferente per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego specifici.